



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI  
MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

**Redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato dalla CONSOB con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, relativo all'accordo modificativo della Convenzione Accessoria stipulata tra Pierrel S.p.A., Pierrel Pharma S.r.l con socio unico, da una parte, e Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., dall'altra parte**

Documento pubblicato in data 6 giugno 2022, depositato presso la sede sociale di Pierrel in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-bis, n. 46-48 e a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione *Investor Relations/Governance Documents/Documenti Società/Parti Correlate*

**Pierrel S.p.A.**

Starda Statale Appia 7-*bis*, n. 46-48 – 81043 Capua (CE)

Capitale Sociale € 3.716.341,74, i.v.

Cod. Fisc e P. IVA 04920860964

Iscritta al Registro delle Imprese di Caserta al n. 227340 e al REA al n. CE-227340

[www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com)

## INDICE

DEFINIZIONI.....	4
INTRODUZIONE.....	6
1. AVVERTENZE.....	6
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO MODIFICATIVO.....	7
2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Accordo Modificativo.....	7
2.2 Parti correlate con cui l'Accordo Modificativo è stato posto in essere, relativo grado di correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Accordo Modificativo .....	7
2.3 Motivazioni economiche e convenienza per la Società dell'Accordo Modificativo.....	7
2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Accordo Modificativo e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili.....	8
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Accordo Modificativo.....	8
2.6 Incidenza dell'Accordo Modificativo sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di Pierrel Pharma.....	8
2.7 Strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nell'Accordo Modificativo e interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie.....	9
2.8 <i>Iter</i> di approvazione dell'Accordo Modificativo.....	9
ALLEGATO – PARERE DEGLI AMMINISTRATORI NON CORRELATI.....	11

## DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre parti del presente Documento Informativo, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni riportati con lettera iniziale maiuscola di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi.

**“Accordo Modificativo”**: indica l’accordo modificativo di alcuni termini e condizioni della Convenzione Accessoria sottoscritto tra la Società e Pierrel Pharma, da una parte, e gli Azionisti di Riferimento, dall’altra parte, sottoscritto in data 1° giugno 2022.

**“Amministratori Non Correlati”**: indica gli amministratori della Società prof. avv. Mauro Fierro e dott.ssa Alessandra Piccinino, amministratori indipendenti membri del Comitato che, con riferimento all’Accordo Modificativo, non hanno un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

**“Azionisti di Riferimento”**: indica congiuntamente Bootes e Fin Posillipo.

**“Bootes”**: indica Bootes S.r.l., società a responsabilità limitata con sede legale in Milano, via San Primo n. 4, titolare di una partecipazione pari a circa il 21,1% del capitale sociale di Pierrel.

**“Comitato”**: indica il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società *pro tempore* in carica.

**“Consiglio di Amministrazione”**: indica il Consiglio di Amministrazione di Pierrel *pro tempore* in carica.

**“Convenzione Accessoria”**: indica la convenzione correlata al Piano di Risanamento che disciplina una serie di impegni degli Azionisti di Riferimento ai fini dell’esecuzione del Piano di Risanamento sottoscritta in data 11 ottobre 2017 tra la Società e Pierrel Pharma, da una parte, e gli Azionisti di Riferimento, dall’altra parte, come successivamente modificata e integrata.

**“Debito Pharma”**: indica il debito di Euro 4.692.468,00 precedentemente maturato dal Pierrel Pharma nei confronti di Banca Popolare di Milano S.p.A. e acquistato, nella misura del 50% cadauno, dagli Azionisti di Riferimento nell’ottobre 2017 nell’ambito del Piano di Risanamento.

**“Documento Informativo”**: indica il presente documento informativo redatto ai sensi e per gli effetti del Regolamento e della Procedura.

**“Fin Posillipo”**: indica Fin Posillipo S.p.A., società per azioni con sede legale in Napoli, via Artemisia Gentileschi n. 26, azionista di controllo di Pierrel con una partecipazione pari a circa il 50,2% del relativo capitale sociale.

**“Gruppo Pierrel”**: indica congiuntamente Pierrel e Pierrel Pharma.

**“Patto Parasociale”**: indica il patto parasociale sottoscritto tra gli Azionisti di Riferimento in data 29 marzo 2018, come successivamente modificato e integrato, e che prevede, tra l’altro, l’impegno degli Azionisti di Riferimento a presentare una lista congiunta di candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione e una lista congiunta di candidati alla carica di membri del collegio sindacale di Pierrel. Ulteriori informazioni in merito al Patto Parasociale sono disponibili sul sito internet di Pierrel all’indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione *Investor Relations/Governance Documents/Documenti Societari/Patti Parasociali*.

**“Piano di Risanamento”**: indica il piano industriale 2018-2020 del Gruppo Pierrel finalizzato al risanamento dell’esposizione debitoria del Gruppo Pierrel e al riequilibrio della sua situazione finanziaria, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, co. 3, lettera d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.

**“Pierrel”** o la **“Società”**: indica Pierrel S.p.A., società per azioni con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis*, n. 46-48, le cui azioni sono negoziate sull’EXM organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

**“Pierrel Pharma”**: indica Pierrel Pharma S.r.l. con socio unico, società a responsabilità limitata con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis*, n. 46-48, interamente controllata dalla Società.

**“Procedura”**: indica la procedura che disciplina le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 giugno 2012, come successivamente modificata e integrata, e disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo [www.pierrelgroup.com](http://www.pierrelgroup.com), sezione *Investor Relations/Governance Documents/Documenti Società/Parti Correlate*.

**“Regolamento”**: indica il regolamento approvato dalla CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221, come successivamente modificato e integrato.

## INTRODUZIONE

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Pierrel ai sensi dell'art. 5 del Regolamento e ai sensi della Procedura.

Pierrel è una società di diritto italiano con sede legale in Capua (CE), Strada Statale Appia 7-*bis*, n. 46-48, capitale sociale pari a Euro 3.716.341,74, interamente sottoscritto versato, codice fiscale e Partita IVA 04920860964, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta CE-227340, le cui azioni sono negoziate sull'EXM organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente Documento Informativo è stato predisposto con riferimento all'Accordo Modificativo.

### 1. AVVERTENZE

Con riferimento ai rischi di potenziali conflitti di interesse derivanti dalla sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo, si rileva che:

- (i) alla data del presente Documento Informativo: (a) Fin Posillipo è l'azionista di controllo di Pierrel con una partecipazione pari a circa il 50,2% del relativo capitale sociale; e (b) Bootes è titolare di una partecipazione pari a circa il 21,1% del capitale sociale di Pierrel ed esercita un'influenza notevole sulla Società in considerazione dei poteri attribuitigli ai sensi del Patto Parasociale;
- (ii) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono stati eletti dall'Assemblea degli azionisti della Società del 26 aprile 2021 e sono stati tutti tratti dall'unica lista di candidati presentata congiuntamente dagli Azionisti Rilevanti in esecuzione del Patto Parasociale;
- (iii) tutti i componenti del Collegio Sindacale della Società attualmente in carica sono stati eletti dall'Assemblea degli azionisti della Società del 26 aprile 2021 e sono stati tutti tratti dall'unica lista di candidati presentata congiuntamente dagli Azionisti Rilevanti in esecuzione del Patto Parasociale;
- (iv) il Presidente del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, dott. Raffaele Petrone, è anche azionista rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo e, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'Accordo Modificativo ha dichiarato di essere portatore di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2391 c.c.;
- (v) il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ing. Rosario Bifulco, è anche azionista di controllo e amministratore unico di Bootes e, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'Accordo Modificativo ha dichiarato di essere portatore di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2391 c.c.;
- (vi) l'amministratore della Società dott.ssa Fernanda Petrone è una stretta familiare del dott. Raffaele Petrone e non ha partecipato alla riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'Accordo Modificativo in quanto assente giustificata; e
- (vii) l'amministratore della Società avv. Maria Paola Bifulco è una stretta familiare dell'ing. Rosario Bifulco e, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'Accordo Modificativo ha dichiarato di essere portatore di un interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2391 c.c.

La sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo comporta, quindi, un potenziale rischio di conflitto di interesse principalmente con riguardo alla convenienza per la Società e Pierrel Pharma alla sottoscrizione o meno dell'Accordo Modificativo e alla congruità e correttezza sostanziale delle

relative condizioni, in considerazione del fatto che gli Azionisti di Riferimento, parti correlate della Società, sono le controparti della Società e di Pierrel Pharma nell'ambito dell'Accordo Modificativo.

In considerazione delle caratteristiche dell'Accordo Modificativo, la Società non è esposta a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti a operazioni tra parti correlate e a quanto sopra rappresentato.

## **2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO MODIFICATIVO**

### **2.1. Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Accordo Modificativo**

L'Accordo Modificativo ha parzialmente modificato i termini e le condizioni della Convenzione Accessoria. In particolare, ai sensi dell'Accordo Modificativo, Pierrel e Pierrel Pharma, da una parte, e i Soci di Riferimento, dall'altra parte, hanno concordato:

- (i) di posticipare il piano di ammortamento del Debito Pharma, costituito da dieci rate semestrali di uguale importo, posticipando la data di inizio di pagamento della sorte capitale del Debito Pharma dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2024, con conseguente slittamento al 31 dicembre 2028 della data di pagamento dell'ultima rata del Debito Pharma;
- (ii) di ridurre, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Modificativo, gli interessi a valere sul Debito Pharma da un tasso pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di uno *spread* del 4%, a un tasso fisso pari al 2,50% annuo.

L'Accordo Modificativo non modifica, invece, i termini di pagamento degli interessi che pertanto, in linea con quanto precedentemente concordato tra le parti nella Convenzione Accessoria, come successivamente modificata e integrata, devono essere pagati da Pierrel Pharma alla relativa data di maturazione.

### **2.2. Parti correlate con cui l'Accordo Modificativo è stato posto in essere, relativo grado di correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Accordo Modificativo**

La sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo è considerata un'operazione "tra parti correlate" ai sensi del Regolamento e della Procedura in quanto: (a) gli Azionisti di Riferimento sono le controparti della Società e di Pierrel Pharma nell'ambito dell'Accordo Modificativo; (b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dott. Raffaele Petrone, è anche azionista rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo; (c) la dott.ssa Fernanda Petrone, membro del Consiglio di Amministrazione, è una stretta familiare del dott. Raffaele Petrone; e (d) l'avv. Maria Paola Bifulco, membro del Consiglio di Amministrazione, è una stretta familiare dell'ing. Rosario Bifulco, azionista di controllo e amministratore unico di Bootes (per ulteriori informazioni, si rinvia al precedente Paragrafo 1 del presente Documento Informativo).

### **2.3. Motivazioni economiche e convenienza per la Società dell'Accordo Modificativo**

La sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo nasce dall'esigenza del Gruppo Pierrel, da una parte, di adeguare il tasso di interesse a valere sul Debito Pharma a quelli attualmente offerti dal mercato del credito e, dall'altra parte, in vista dell'approssimarsi del 30 giugno 2022 (data di scadenza per il pagamento delle prime rate del Debito Pharma), di non sottrarre risorse finanziarie destinate al supporto del piano di investimenti in corso di esecuzione e finalizzato, tra l'altro, al potenziamento della linea di produzione dello Stabilimento di Capua.

L'interesse per la Società a sottoscrivere l'Accordo Modificativo è stato analizzato da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° giugno 2022, previa acquisizione del parere

favorevole alla sottoscrizione ed esecuzione dell'Accordo Modificativo rilasciato dagli Amministratori Non Correlati in data 30 maggio 2022.

#### **2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Accordo Modificativo e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari**

Come meglio specificato nel precedente Paragrafo 2.3 del presente Documento Informativo, l'Accordo Modificativo, così come i relativi termini e condizioni, sono stati strutturati, determinati e negoziati in autonomia dal *management* della Società e di Pierrel Pharma che ha ritenuto che: (a) la riduzione del tasso di interesse applicabile al Debito Pharma sia evidentemente di interesse e convenienza per il Gruppo Pierrel che, per effetto di tale modifica, vedrà ridurre sensibilmente gli oneri finanziari annuali da pagare agli Azionisti di Riferimento; e (b) la posticipazione dell'inizio del piano di ammortamento e, conseguentemente, dell'obbligo di rimborso di Pierrel Pharma sia in *re ipsa* di interesse e di convenienza per la Società atteso che, attualmente, il Gruppo Pierrel è impegnato nell'esecuzione dell'importante piano di investimenti programmato e il pagamento da parte di Pierrel Pharma del Debito Pharma costringerebbe il Gruppo Pierrel a distogliere parte delle risorse finanziarie destinate a tale piano, con un conseguente rallentamento della relativa tempistica di esecuzione.

Con particolare riferimento alla riduzione del tasso di interesse applicabile al Debito Pharma per effetto dell'Accordo Modificativo, il *management* della Società e di Pierrel Pharma ha potuto verificare la rispondenza del tasso di interesse concordato con gli Azionisti di Riferimento (e, cioè, un tasso annuale fisso pari al 2,50%) a quello attualmente vigente sul mercato in quanto, contemporaneamente con la sottoscrizione dell'Accordo Modificativo, la Società sta finalizzando un accordo con un istituto bancario per l'ottenimento di un finanziamento a medio-lungo termine per un importo massimo di Euro 5 milioni ad un tasso di interesse leggermente superiore a quello concordato con gli Azionisti di Riferimento in merito al Debito Pharma.

La Società non si è avvalsa dell'assistenza di esperti indipendenti per supportare la congruità dei nuovi termini e condizioni previsti nell'Accordo Modificativo.

#### **2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Accordo Modificativo**

Il controvalore complessivo dell'Accordo Modificativo è pari al Debito Pharma e, pertanto, a Euro dell'impegno di eseguire i Versamenti di Cassa Residui assunto dagli Azionisti di Riferimento ai sensi dell'Accordo Modificativo è pari a un ammontare, in linea capitale, a complessivi Euro 4.692.468,00, oltre gli interessi.

In ragione di quanto precede, l'Accordo Modificativo di cui al presente Documento Informativo si configura come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi dell'art. 4.1.9 della Procedura in quanto il valore del Debito Pharma oggetto dell'Accordo Modificativo eccede tutti gli indici di rilevanza di cui all'art. 4.1.7, numeri (i), (ii) e (iii) della Procedura.

Da un punto di vista degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Accordo Modificativo, si segnala che: (a) la riduzione del tasso di interesse a valere sul Debito Pharma consentirà al Gruppo Pierrel di ridurre l'importo degli oneri finanziari a proprio carico; e (b) il differimento della data di pagamento del Debito Pharma da parte di Pierrel Pharma consentirà al Gruppo Pierrel di non distrarre risorse finanziarie destinate a supportare il piano di investimenti in corso di esecuzione.

#### **2.6. Incidenza dell'Accordo Modificativo sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di Pierrel Pharma**

L'Accordo Modificativo non comporta modifiche all'ammontare dei compensi degli amministratori della Società o di Pierrel Pharma.



## **2.7. Strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società eventualmente coinvolti nell'Accordo Modificativo e interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie**

Alla data del presente Documento Informativo per quanto a conoscenza della Società il dott. Raffaele Petrone (Presidente del Consiglio di Amministrazione, coinvolto nell'Accordo Modificativo in quanto socio rilevante e amministratore delegato di Fin Posillipo), l'ing. Rosario Bifulco (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, coinvolto nell'Accordo Modificativo in quanto socio di controllo e amministratore unico di Bootes), la dott.ssa Fernanda Petrone (membro del Consiglio di Amministrazione, coinvolta nell'Accordo Modificativo in quanto stretto familiare del dott. Raffaele Petrone) e l'avv. Maria Paola Bifulco (membro del Consiglio di Amministrazione, coinvolta nell'Accordo Modificativo in quanto stretto familiare dell'ing. Rosario Bifulco) non detengono direttamente alcuna partecipazione nel capitale sociale di Pierrel.

## **2.8. Iter di approvazione dell'Accordo Modificativo**

Il procedimento di strutturazione, negoziazione e approvazione dei termini e delle condizioni dell'Accordo Modificativo sono stati gestiti direttamente dal *management* della Società e di Pierrel Pharma che ha provveduto a tenere costantemente informati i membri del Comitato in merito all'andamento e all'evoluzione delle trattative con gli Azionisti di Riferimento relativamente all'Accordo Modificativo attraverso l'invio di un flusso informativo tempestivo e adeguato inerente allo stesso Accordo Modificativo.

L'Amministratore Delegato della Società ha assicurato che le informazioni necessarie a valutare l'Accordo Modificativo fossero trasmesse anche a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società in anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione 1° giugno 2022 che ha valutato i termini e le condizioni dell'Accordo Modificativo e deliberato sulla sua sottoscrizione.

Con riferimento ai presidi previsti dal Regolamento e dalla Procedura è risultato che, con riferimento all'Accordo Modificativo, uno dei tre componenti del Comitato (e, segnatamente, l'avv. Maria Paola Bifulco) si pone in posizione di potenziale conflitto di interesse con quello della Società per le motivazioni illustrate nel precedente Paragrafo 1 del presente Documento Informativo e non è qualificabile come amministratore non correlato ai sensi dell'art. 3, lettera i), del Regolamento.

Peraltro, sebbene il Comitato non fosse nelle condizioni di esprimersi (per la presenza, al proprio interno di un membro non qualificabile come amministratore non correlato), al proprio interno residuano comunque due Amministratori Non Correlati (*i.e.*, il prof. avv. Mauro Fierro e la dott.ssa Alessandra Piccinino); conseguentemente, ai sensi dell'art. 5.6 della Procedura le verifiche previste dal Regolamento e dalla Procedura sono state condotte da tali Amministratori Non Correlati. Più in particolare, gli Amministratori Non Correlati hanno reso, all'unanimità, il proprio parere favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo Modificativo in data 30 maggio 2022, in anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 1° giugno 2022. L'avv. Fierro ha dato integrale lettura del parere reso dagli Amministratori Non Correlati nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 1° giugno 2022. Ai fini delle proprie valutazioni, gli Amministratori Non Correlati non hanno ritenuto necessario farsi assistere da esperti indipendenti.

Alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 1° giugno 2022 erano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Consigliere dott.ssa Fernanda Petrone che ha giustificato la propria assenza, e del Collegio Sindacale della Società. La delibera è stata assunta all'unanimità dei presenti, che non includevano però i dott. Raffaele Petrone, l'ing. Rosario Bifulco e l'avv. Maria Paola Bifulco che, al momento della discussione e votazione del relativo punto all'ordine del giorno, hanno deciso volontariamente di uscire momentaneamente dalla riunione in considerazione dell'interesse proprio di cui sono portatori *ex art.* 2391 c.c.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, copia del parere favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo Modificativo reso dagli Amministratori Non Correlati è allegata al presente Documento Informativo.

## ALLEGATO

### PARERE DEGLI AMMINISTRATORI NON CORRELATI

Capua, 30 maggio 2022

A: Pierrel s.p.a. (alla c.a. del Presidente del C.d.A., Dr. Raffaele Petrone)

Da: Avv. Mauro Fierro e Dr.ssa Alessandra Piccinino (Amministratori Non Correlati, in luogo del Comitato per Parti Correlate)

**Oggetto: Parere relativo all'operazione che sarà discussa nel corso della riunione del c.d.a. del 1° giugno 2022, avente ad oggetto la modifica parziale dei termini previsti per il rimborso del credito, pari ad Euro 4,7 milioni circa, vantato dalla Fin Posillipo s.p.a. e dalla Bootes s.r.l. nei confronti della controllata Pierrel Pharma s.r.l. e di cui alla convenzione dell'11 ottobre 2017 ed al successivo accordo modificativo del 16 aprile 2021**

\* \* \*

Come previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, così come successivamente integrato e modificato (il "**Regolamento**"), Pierrel s.p.a. ("**Pierrel**" o la "**Società**") ha adottato una procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") approvata dal consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio di Amministrazione**") nel corso della riunione del 10 novembre 2010 e successivamente aggiornata e modificata nelle riunioni del 13 giugno 2012, del 3 febbraio 2014, del 27 aprile 2018 e, da ultimo, del 23 dicembre 2021.

A tale disciplina, pertanto, risulta sottoposto il funzionamento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Pierrel (il "**Comitato**") che, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2021, a seguito del rinnovo degli organi sociali, è stato costituito nella sua attuale composizione nelle persone dell'avv. Mauro Fierro (Amministratore indipendente, presidente del Comitato), della dr.ssa Alessandra Piccinino (Amministratore indipendente, componente) e dell'avv. Maria Paola Bifulco (Amministratore non esecutivo, componente).

In particolare, la Procedura prevede che, in conformità con quanto disposto dal Regolamento, il Comitato venga chiamato ad esprimere un parere preventivo (se del caso, con il coinvolgimento del collegio sindacale e dei soggetti titolari delle funzioni di "*Internal Auditing*" e di "*Investor Relation*") in merito: (a) a qualsiasi operazione (che, sulla scorta di un qualsiasi titolo giuridico ed a prescindere dalla previsione di un corrispettivo, comportino comunque un "*trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni*") che la Società intenda concludere, direttamente o per il tramite di proprie controllate, con parti correlate (le "**OPC**"); e (b) a qualsiasi modifica che la Società intenda apportare alla Procedura.

Il parere del Comitato, peraltro, dovrà avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'OPC, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli Amministratori esecutivi e/o del Consiglio di Amministrazione.

**1. – L’operazione di modifica parziale dei termini previsti per il rimborso del credito, pari ad Euro 4,7 milioni circa, vantato dalla Fin Posillipo s.p.a. e dalla Bootes s.r.l. nei confronti della controllata Pierrel Pharma s.r.l. e di cui alla convenzione dell’11 ottobre 2017 ed al successivo accordo modificativo del 16 aprile 2021.**

L’operazione oggetto del presente documento trae origine dalla convenzione sottoscritta dalla Fin Posillipo s.p.a. (la “**Fin Posillipo**”), dalla Bootes s.r.l. (la “**Bootes**”), dalla Società e dalla Pierrel Pharma s.r.l. (la “**Pharma**”) in data 11 ottobre 2017 (la “**Convenzione Accessoria**”) con la quale sono state *inter alia* previste - in concomitanza ed in coerenza con l’assunzione di altri e più articolati impegni volti al complessivo risanamento ed al rilancio del Gruppo Pierrel - le sorti del credito vantato da Fin Posillipo e Bootes (i “**Soci Rilevanti**”) nei confronti della controllata Pharma e pari ad Euro 4,7 milioni circa (il “**Credito Pharma**”), di cui era in origine titolare la Banca Popolare di Milano s.p.a., nel contempo stabilendo che lo stesso sarebbe stato regolato, tra le altre, dalle seguenti condizioni, in parte sostitutive di quelle corrispondenti all’originario contratto di finanziamento: (a) conferma del tasso di interesse annuo pari all’Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno *spread* del 4%; (b) adozione di un periodo di preammortamento fino al 31 dicembre 2020 con maturazione dei soli interessi da corrispondere semestralmente a partire dal 31 dicembre 2017; e (c) adozione di un nuovo piano di rimborso con previsione del pagamento del 100% del Credito Pharma, comprensivo degli interessi maturandi al medesimo tasso dalla data di sottoscrizione della Convenzione Accessoria, in 5 anni mediante il pagamento di rate semestrali a partire dal 30 giugno 2021.

In data 10 ottobre 2017, il Comitato (allora composto dall’avv. Mauro Fierro, dall’on. Paolo Cirino Pomicino e dalla dott.ssa Tiziana Catuogno) rilasciava il proprio parere favorevole in merito alla sussistenza dell’interesse per la Società alla sottoscrizione della Convenzione Accessoria, nonché in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Successivamente, a seguito di delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2021, previa verifica della disponibilità dei Soci Rilevanti a differire la ricezione dell’incasso delle prime due rate semestrali del piano di rimborso concordato, veniva *in parte qua* modificata la suddetta Convenzione Accessoria, nel senso di posticipare il pagamento delle suddette prime due rate semestrali (*id est*, della sola sorta capitale delle stesse) differendolo al termine del periodo di dilazione per come originariamente previsto (31 dicembre 2025). In tal modo, il piano di rimborso del Credito Pharma veniva, quindi, rimodulato in modo da fissare la decorrenza dello stesso al 30 giugno 2022 (prima rata) e stabilendo per la sua ultimazione la data del 31 dicembre 2026 (ultima rata), fermo restando il pagamento degli interessi maturati e maturandi sulle rate così posticipate.

Anche tale delibera del 16 aprile 2021 era preceduta (in data 14 aprile 2021) dal preventivo parere favorevole reso dagli Amministratori Non Correlati (avv. Mauro Fierro e dr.ssa Alessandra Piccinini), i quali intervenivano in luogo del Comitato, atteso che uno dei suoi componenti (e, segnatamente, l’avv. Maria Paola Bifulco) non poteva qualificarsi come Amministratore Non Correlato ai sensi del Regolamento *ratione temporis* in vigore alla data di svolgimento della su menzionata operazione, tenuto conto del fatto che la nomina di quest’ultimo a componente del Consiglio di Amministrazione della Società era avvenuta con designazione della Bootes (controparte contrattuale dell’ipotizzato accordo modificativo con la Società) e che sussisteva, altresì, uno stretto rapporto di parentela tra detto componente e l’ing. Rosario Bifulco (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché amministratore unico della Bootes).

Ad oggi, nell’approssimarsi della data (30 giugno 2022) prevista dall’accordo modificativo della Convenzione Accessoria quale termine di decorrenza del piano di rimborso, il *management* di Pharma e quello di Pierrel hanno verificato la disponibilità dei Soci Rilevati: (i) a posporre la decorrenza del rateizzo previsto per il rimborso del Credito Pharma, facendola slittare dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2024, con conseguente fissazione dell’ultima rata di pagamento al 31 dicembre 2028; (ii) a ridurre a un tasso fisso pari al 2,50% annuo gli interessi a valere sul Credito Pharma

precedentemente determinati dall'originario contratto di finanziamento e, poi, successivamente confermati dalla Convenzione Accessoria e dal successivo accordo modificativo di quest'ultima, in modo da andare a limitare per Pharma, sul piano finanziario, gli effetti correlati alla concessione di tale ulteriore posticipo di pagamento.

## **2. – L'esigenza del rilascio del presente parere**

Va, a questo punto, precisato che rispetto alla modifica proposta dai Soci Rilevanti, è stato nuovamente richiesto e, pertanto, è necessario acquisire – nel rispetto dei presidi previsti dalla normativa in materia di OPC di Maggiore Rilevanza – il presente documento, in quanto: (a) Fin Posillipo è azionista della Società, essendo titolare di n. 114.928.444 azioni ordinarie, rappresentative del 50,21% del capitale sociale, esercitando un controllo di diritto sulla Società, ed il dott. Raffaele Petrone è, sia Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, sia socio ed amministratore delegato della Fin Posillipo stessa; (b) Bootes è azionista rilevante della Società, essendo titolare di n. 48.394.727 azioni ordinarie, rappresentative del 21,14% del capitale sociale; (c) Pharma è sottoposta al controllo di Pierrel; (d) l'operazione ipotizzata, in quanto volta a modificare, seppur parzialmente, la regolamentazione del Credito Pharma, è idonea ad incidere sulle posizioni di Pharma e della controllante Pierrel.

Va, peraltro, osservato che, anche nel caso di specie, relativo al rilascio di un parere sulla OPC in parola, risulta che uno dei tre componenti del Comitato (e, segnatamente, l'avv. Maria Paola Bifulco) si pone in posizione di potenziale conflitto di interesse con quello della Società, atteso che permangono le stesse condizioni in precedenza segnalate, sussistendo uno stretto rapporto di parentela tra detto componente del Comitato e l'ing. Rosario Bifulco (che è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché amministratore unico di Bootes), così che lo stesso Comitato non è in grado di esprimersi con riferimento a detta operazione, posto che uno dei suoi tre membri non è qualificabile come Amministratore Non Correlato ai sensi dell'art. 3, lettera i), del Regolamento.

In dipendenza di ciò, visto quanto previsto dall'art. 5.6 della Procedura, vertendosi in un'ipotesi in cui residuano almeno due Amministratori Non Correlati, si applicheranno i presidi organizzativi equivalenti a norma degli artt. 7 e 8 del Regolamento, in base ai quali è stabilito che il parere previsto dalla Procedura sarà rilasciato da tali amministratori, sempreché la relativa delibera sia adottata all'unanimità.

Ne consegue che, alla redazione del presente documento, in luogo del Comitato e solo con specifico riferimento all'OPC in parola, vi provvedono i suoi residui due Amministratori Non Correlati, nelle persone dell'avv. Mauro Fierro e della dr.ssa Alessandra Piccinino, rimanendo comunque il parere espresso da costoro sottoposto alla condizione che la relativa delibera sia adottata all'unanimità.

Si segnala che, con comunicazione del 27 maggio 2022, il *management* della Società ha informato i membri del Comitato che l'OPC in parola, in quanto avente ad oggetto una parziale modifica dei crediti vantati dai Soci Rilevanti nei confronti di Pharma per un importo complessivo pari a circa Euro 4,7 milioni, va qualificata come OPC di Maggiore Rilevanza in quanto eccede gli indici di rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento e dell'art. 5.3 della Procedura, così che la Società dovrà poi provvedere alla pubblicazione di un documento informativo nei termini di legge.

## **3. – L'interesse e la convenienza per la Società**

La Società ha un chiaro ed obiettivo interesse a conseguire la modifica oggetto dell'operazione qui in esame e la conseguente rimodulazione della decorrenza del rateizzo previsto per il rimborso del Credito Pharma, facendola slittare dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2024, con correlata fissazione dell'ultima rata di pagamento al 31 dicembre 2028, posto che in tal modo si eviterebbe alla stessa Società di dover a breve dotare (in tutto o in parte) la propria controllata delle risorse finanziarie

necessarie per dare corso ai relativi pagamenti, considerato che, allo stato attuale, Pharma non dispone e, secondo i programmi aziendali correnti, non disporrà alla data del 30 giugno 2022 della disponibilità necessaria per far fronte al rimborso del Credito Pharma.

In relazione a ciò, giova ricordare che la Società ha in corso di esecuzione lo svolgimento dei significativi investimenti deliberati in dipendenza del piano industriale avente ad oggetto l'ulteriore riqualificazione ed implementazione dell'attività del Gruppo Pierrel e, in particolare, il rinnovamento e il potenziamento del sito produttivo di Capua, peraltro accingendosi a programmare le future strategie di sviluppo volte a consentire di delineare l'orizzonte in ragione del quale andranno orientate (anche) le scelte riguardanti, nello specifico, la controllata Pharma.

In questo contesto, la possibilità che quest'ultima possa avvantaggiarsi dello slittamento di 2 anni della decorrenza del piano di rimborso del Credito Pharma costituisce senz'altro – per un verso - un positivo elemento di “sospensione temporale” idoneo a consentire una più ponderata riflessione prospettica in ordine agli scenari da disegnare per il Gruppo Pierrel e – per altro verso – un evidente opportunità di razionalizzazione delle risorse finanziarie da destinare allo sviluppo dell'attività del Gruppo medesimo.

A ciò si aggiunga, poi, che tale ipotizzato slittamento temporale della decorrenza del piano di rimborso del Credito Pharma è, inoltre, accompagnato anche dalla previsione di una rilevante riduzione del tasso di interesse da applicarsi al disposto rateizzo, passando quest'ultimo dall'originaria previsione (tasso di interesse annuo pari all'Euribor a 3 mesi, maggiorato di uno *spread* del 4%) a quella che stabilisce l'applicazione di un minore tasso di interesse pari al 2,50%, in tal senso conformandosi a quello praticato dal sistema bancario con il quale è in corso l'apertura di una nuova linea di finanziamento in favore della Società, onde consentire al Gruppo Pierrel il raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento industriale di cui si è detto.

In questi termini, del resto, si è già espresso lo stesso *management* della Società, che ha tempestivamente fornito agli scriventi tutti i necessari flussi informativi riguardanti l'operazione in parola, dopo aver ricevuto dai Soci Rilevanti la manifestazione di disponibilità in precedenza riferita in ordine alla modifica ipotizzata, al riguardo fornendo anche una bozza di scrittura integrativa, comunque non avente natura novativa, dell'accordo del 16 aprile 2021, con il quale era già stata modificata la Convenzione Accessoria.

#### **4. – La correttezza sostanziale dell'OPC**

In effetti, la rinegoziazione, nei termini su delineati, del piano di rimborso del Credito Pharma oggetto dell'operazione qui in esame si propone di consentire alla Società ed a Pharma di assumere, in questo particolare momento, le proprie determinazioni strategiche sull'attività del Gruppo Pierrel senza dover nell'immediato rispondere a scadenze finanziarie troppo ravvicinate, senza nel contempo gravarsi di oneri di particolare incidenza.

A ciò si aggiunga che gli altri termini contrattuali, esclusi dalla rinegoziazione di cui all'operazione qui in esame (e, quindi, dalla stessa non toccati), risultano comunque coerenti con altre operazioni aventi analoga natura già più volte positivamente valutati dal Comitato, sotto il profilo della loro convenienza e correttezza sostanziale, in occasione dell'esecuzione di altri contratti di finanziamento posti in essere con altre parti correlate.

#### **4. - Conclusioni**

In ragione delle superiori considerazioni gli scriventi, pertanto, ritengono che l'OPC sia corretta, tanto dal punto di vista sostanziale, quanto dal punto di vista formale. E ciò anche in considerazione del fatto che sono stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile al fine di assumere validamente in sede consiliare la delibera di tale OPC.

In conclusione gli scriventi, a fronte delle superiori considerazioni, esprimono il proprio parere favorevole al compimento dell'OPC in oggetto, anche in considerazione del fatto che risultano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile al fine dell'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di ogni conseguente decisione, con la doverosa precisazione che - come si è già ricordato – ai sensi di quanto previsto dall'art. 5.6 della Procedura il presente parere è sottoposto alla condizione che la relativa delibera sia adottata all'unanimità.

Capua, 30 maggio 2022.

Avv. Mauro Fierro

(F.to)

Dr.ssa Alessandra Piccinino

(F.to)